

CITTÀ DI UGENTO



Comune di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce

tel. (0833) 555770 - fax (0833) 955954

e-mail: ugentopoliziaurbana@libero.it

www.comune.ugento.le.it

POLIZIA MUNICIPALE

**Regolamento in materia di rilascio di autorizzazioni
per l'occupazione di suolo pubblico
ad utilizzazione commerciale**

Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 06.06.2008

**Redazione: Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Urbanistico
Ufficio tecnico
Ufficio Commercio**

Art. 1. Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina su tutto il territorio comunale, fatte salve le ulteriori prescrizioni più restrittive stabilite da ulteriori atti o regolamenti comunali, i criteri e le prescrizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni comunali in materia di occupazione di suolo ed aree pubbliche.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Occupazione stagionale, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi sei, compresi nel periodo maggio-ottobre;
- Occupazione temporanea, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici;
- Occupazione permanente, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei.

Occupazioni di durata superiore ai trentasei mesi potranno essere rilasciate solo per le strutture disciplinate dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 2. Edicole - Chioschi

Per la vendita di giornali e riviste l'Amministrazione Comunale può concedere, nelle posizioni individuate nello specifico "Piano delle localizzazioni dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste", l'installazione, su suolo pubblico o privato, di manufatti chiusi specifici denominati edicole. Detti manufatti possono avere dimensione massima in pianta di 6,00 mq. ed altezza massima esterna di ml. 3,00 e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali e/o storici.

Con il "Piano per il commercio sulle aree pubbliche", l'Amministrazione Comunale approva la localizzazione, nelle zone prive di sufficienti dotazioni commerciali, di strutture denominate chioschi e destinati alla vendita di altre categorie merceologiche. Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a 16,00 mq. ed altezza massima esterna di ml. 3,00, devono consentire l'accesso del pubblico all'interno, purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali e/o storici.

Può essere concessa la ristrutturazione o la sostituzione dei manufatti esistenti, regolarmente autorizzati ed in possesso di concessione permanente di suolo pubblico, purché essi siano ricondotti alle caratteristiche dimensionali e tipologiche prescritte dalle presenti norme.

In ogni caso:

1. Non è consentita l'installazione di chioschi o edicole su sedime stradale, fatta eccezione per le edicole che possono essere localizzate nelle vie del centro storico pedonalizzate, nelle piazze pedonalizzate o comprese nella Z.T.L. e negli spazi di parcheggio pubblico esistenti in tutte le zone, purché l'installazione non crei impedimento alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, anche con ridotta capacità motoria o portatori di handicap in carrozzella, e non si riduca in maniera apprezzabile lo spazio di parcheggio. In ogni caso è prescritto il parere vincolante del Servizio di Polizia Municipale di conformità alle norme del "Codice della Strada" e eventualmente dell'ente proprietario del sedime ;
2. I chioschi e le edicole possono essere collocati su marciapiede esistente o appositamente creato solo nel caso che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. **1,00**, per i chioschi esistenti, qualora non possano adeguarsi a tale criterio, sono da ritenersi in deroga da tale prescrizione;
3. Fuori del centro storico i chioschi o le edicole devono essere collocati a distanza non inferiore a ml 15 da incroci stradali;
4. Gli espositori mobili aggiuntivi non possono ingombrare una superficie maggiore del 20% della superficie coperta dell'edicola/chiosco;
5. Le "civette" devono essere alloggiare in specifici spazi previsti nella struttura, evitando l'appoggio di espositori mobili agli edifici o manufatti circostanti e devono essere riservate alla pubblicizzazione dei giornali e delle riviste. Non possono essere appoggiate a muri o strutture in genere;
6. I chioschi e le edicole devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro. E' esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore;

Non sono consentite forme pubblicitarie dei prodotti venduti, salvo le testate dei quotidiani che potranno essere esposti esclusivamente con pannelli non luminosi né a cassonetto e nei limiti dell'altezza massima del manufatto. Per i chioschi è consentita un'insegna, relativa al genere di attività e priva di indicazioni pubblicitarie, realizzata secondo le norme sulle insegne e posizionata in posizione frontale senza eccedere dall'altezza massima prevista per il manufatto.

La concessione del suolo pubblico necessaria ai fini della installazione non può essere rilasciata prima dell'approvazione del progetto edilizio, mentre il rilascio del provvedimento edilizio è subordinato all'avvenuta concessione di suolo pubblico ed alla dimostrazione dell'avvenuto versamento con un importo minimo pari ad € 1.500,00, relativo alla installazione medesima o stipula della polizza fideiussoria di pari importo.

Qualora il “Piano per il Commercio” individui aree ricadenti nel centro storico o assoggettante a qualsiasi regime vincolistico di tipo ambientale o paesaggistico, il progetto edilizio dovrà acquisire le relative autorizzazioni e/o nulla osta degli enti preposti.

Art. 3. Chioschi adibiti a pubblico esercizio

E' consentita, previa localizzazione effettuata in sede di “Piano per il commercio sulle aree pubbliche”, l'installazione di chioschi adibiti a pubblico esercizio o comunque alla somministrazione di cibi e bevande purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione o alla sosta e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali ed altri vincoli presenti nella zona.

La superficie complessiva coperta comprensiva anche di tende fisse o aggettanti non può essere superiore a mq 20 se il pubblico non può accedervi e di mq. 50 se la somministrazione avviene all'interno. In questo caso il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico debbono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di servizi igienici fruibili da portatori di handicap in carrozzella.

Può essere richiesta, alle stesse condizioni e prescrizioni sopra riportate, la collocazione stagionale di chioschi per un periodo non eccedente mesi sei per ciascun anno. La rimozione deve essere garantita da deposito cauzionale da versarsi prima del rilascio del provvedimento edilizio di importo pari a 1.500,00 Euro ed essere eseguita entro sette giorni dalla scadenza dell'Autorizzazione. In caso di mancata rimozione entro il termine suddetto l'Amministrazione, ferme restando le sanzioni amministrative ed eventualmente penali, provvede alla rimozione a spese del titolare dell'Autorizzazione trattenendo l'intero importo cauzionale depositato salvo ulteriori spese sostenute.

Per quanto riguarda i materiali è in ogni caso esclusa l'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.

In ogni caso è prescritto il parere vincolante del Servizio di Polizia Municipale di conformità alle Norme del Codice della Strada e eventualmente dell'ente proprietario del sedime.

La concessione del suolo pubblico necessaria ai fini della installazione non può essere rilasciata prima dell'approvazione del progetto edilizio, mentre il rilascio del provvedimento edilizio è subordinato all'avvenuta concessione di suolo pubblico ed alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di importo pari ad una intera annualità della TOSAP, con un importo minimo pari ad € 1.500,00, relativo alla installazione medesima o stipula della polizza fideiussoria di pari importo.

Le strutture comunali costruite su demanio Comunale in concessione a privati potranno essere, per motivi di interesse pubblico, parzialmente o totalmente demolite ed eventualmente ricostruite su altra area demaniale consentendo al concessionario di conservare il regime giuridico originario.

Qualora il “Piano per il Commercio” individui aree ricadenti nel centro storico o assoggettate a qualsiasi regime vincolistico di tipo ambientale o paesaggistico, il progetto edilizio dovrà acquisire le relative autorizzazioni e/o nulla osta degli enti preposti.

Art. 4. Arredi e strutture esterne complementari a pubblici esercizi

L’installazione degli arredi in questione è subordinata alla concessione stagionale, temporanea o permanente di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente alla firma delle autorizzazioni commerciali e ove necessario, in relazione alle modalità di occupazione del suolo pubblico, da provvedimento edilizio rilasciato dal Responsabile del Servizio competente. In ogni caso la prima richiesta di concessione di suolo pubblico deve essere accompagnata da un progetto organico in triplice copia, costituito da:

- a) elaborato progettuale con stato attuale e stato di progetto in scala adeguata con chiara indicazione dei limiti di pertinenza dell’attività interessata, delle eventuali ulteriori attività commerciali attigue, delle strade limitrofe alla porzione di suolo interessata ed alle eventuali alberature esistenti;
- b) fotografie dello stato di fatto relativo all’area interessata e alle sue immediate vicinanze;
- c) relazione tecnica illustrativa dell’intervento da realizzarsi con chiara indicazione delle soluzioni progettuali e dei materiali utilizzati;
- d) ulteriore documentazione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento edilizio.

Per le occupazioni di breve durata (Inferiori a 5 giorni) e per le occupazioni successive alla prima, intendendosi per queste quelle che si ripetono nel corso degli anni senza mutamenti di modalità di occupazione e di superficie di occupazione, in luogo della documentazione di cui al punto precedente alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione da cui si evinca chiaramente che le modalità di occupazione, le superfici richieste e le strutture da installare sono le medesime contenute nell’originaria istanza.

I progetti dovranno essere redatti e realizzati, ove applicabile, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e con l’osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie di cui all’ordinanza del

Ministro della Sanità del 03/03/2000 pubblicata sulla G.U. n. 56 dell'08/03/2000 e di ogni altra norma vigente al momento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e storica.

Gli arredi disciplinati dal presente articolo possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti, senza recare intralcio o limitazione alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, che dovrà essere attestato da apposito parere rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale.

Con apposita Ordinanza il Responsabile del Settore Attività Produttive, provvederà annualmente ad individuare le aree ove sarà possibile collocare strutture temporanee o stagionali nel rispetto del Codice della Strada e di ogni altra norma vigente al momento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e storica.

La concessione di suolo pubblico nel caso di occupazioni stagionali o temporanee potrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio nel rispetto dell'ordinanza di cui sopra previa acquisizione del parere della P.M. in ordine al rispetto del Codice della Strada e previo rilascio di apposito provvedimento edilizio, se necessari.

La concessione di suolo pubblico a carattere permanente intesa come quella che ha una durata superiore ai dodici mesi potrà essere rilasciata dal Responsabile del Servizio previo atto di indirizzo della Giunta Municipale sulla ammissibilità dell'intervento in ordine ai soli motivi di opportunità, della Polizia Municipale per il rispetto delle norme del Codice della Strada e del Settore Urbanistico per il rispetto delle norme urbanistico, ambientali e storico se necessari. La durata della concessione non potrà comunque eccedere i trentasei mesi.

Art. 4.1 Fioriere

La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello spazio pubblico o privato complementare ad un'attività di pubblico esercizio. È ammessa solo a titolo stagionale o temporaneo e comunque dietro sottoscrizione di un impegno, corredato da deposito cauzionale di Euro 100,00, a garanzia sia della loro continuativa manutenzione sia della loro rimozione al termine dell'intervallo temporale autorizzato.

Nell'ambito del centro storico e sulle strade che abbiano un marciapiede esistente o appositamente creato a mezzo di pedane di cui all'art. 4.4, tale da consentire l'occupazione solo nel caso che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. **1,00**, non sono ammessi contenitori in materiali plastici. La tipologia delle fioriere dovrà essere di volta in volta concordata con il Settore Lavori Pubblici.

Art. 4.2 Ombrelloni

7. Relativamente al centro storico e sulle strade che abbiano un marciapiede esistente o appositamente creato a mezzo di pedane di cui all'art. 4.4, tale da consentire l'occupazione solo nel caso che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. **1,00**, si ammettono solo con struttura in legno e copertura in tela grezza di colore tela naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.

Art. 4.3 Tavolini, sedie, poltroncine, cestini portarifiuti

Relativamente al centro storico e sulle strade che abbiano un marciapiede esistente o appositamente creato a mezzo di pedane di cui all'art. 4.4, tale da consentire l'occupazione solo nel caso che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. **1,00**, si ammettono solo con struttura in ferro verniciato in tutte le tinte o in legno e piano-tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici.

Art. 4.4 Pedane

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Ove le dimensioni lo consentano le pedane devono essere delimitate da fioriere.

Art. 4.5 Copertura stagionale o temporanea di spazi collegati a pubblici esercizi

È consentita, per la fruizione da parte dei clienti e con le limitazioni di seguito riportate, la copertura di spazi esterni su suolo pubblico antistanti, prospicienti o adiacenti a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie. Non è invece consentita per attività commerciali non configurabili come pubblici esercizi.

Tali coperture devono essere realizzate con elementi corrispondenti alla definizione data per i gazebo (vedi Art. 5) ed hanno durata rigorosamente inferiore all'anno, secondo la definizione data all'Art. 1.

Tali coperture sono ammesse nel centro storico e sulle strade che abbiano un marciapiede esistente o appositamente creato a mezzo di pedane di cui all'art. 4.4, purchè sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a ml. **1,00**.

Tali manufatti devono essere:

- ad uso esclusivo del pubblico esercizio cui sono collegati ;
- collocati esclusivamente nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- realizzati in legno o metallo verniciato, con esclusione dell'utilizzazione di alluminio anodizzato di qualunque colore ;
- coperti in legno o tela di colore chiaro naturale e prive di scritte di qualunque natura ;
- completamente smontabili;
- appoggiati al suolo, se pubblico, senza alcun tipo di infissione nella pavimentazione in modo da consentire la loro rimozione senza comportare interventi di ripristino del suolo.

Tali manufatti possono :

- essere accompagnati da fioriere, cestini, punti luce da indicare nel progetto sottoposto all'Amministrazione;
- avere un piano di appoggio e di calpestio autonomo rispetto al suolo solo nel caso che lo stesso sia già pavimentato e purché tale pedana sia realizzata in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibile ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche. Tale pedana deve essere delimitata da fioriere.

Tali manufatti e relativi elementi di arredo devono essere tenuti in perfetto ordine e pulizia, pena la revoca della concessione di suolo pubblico.

Art. 4.6 Copertura permanente di spazi collegati a pubblici esercizi nell'ambito del centro storico.

Per i soli pubblici esercizi (come individuati all'Art. 4.5) ricadenti nell'ambito del centro storico come definito dagli strumenti urbanistici vigenti, che abbiano una superficie di somministrazione non superiore a 100 mq è consentita la permanenza continuata dei manufatti descritti all'Art. 4.5, con la possibilità di chiusura degli stessi mediante tela di colore neutro o vetro.

Per tali manufatti valgono le prescrizioni di cui all'art. 4.5.

La superficie coperta dell'installazione non può eccedere il 100% di quella di somministrazione dell'esercizio, con un massimo di mq. 70.

A garanzia della rimozione alla scadenza della concessione di suolo pubblico il richiedente prima del ritiro della stessa versa al Comune un deposito cauzionale o polizza fideiussoria del valore di Euro 1.500,00. In caso di mancata rimozione l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla rimozione in danno dell'inadempiente, rivalendosi sull'intero importo del citato deposito, salvo ulteriori spese sostenute. In tale ipotesi ulteriore concessione di suolo pubblico non potrà essere rilasciata almeno per i successivi tre anni.

Parimenti il mancato pagamento della TOSAP, per un valore pari alla metà di una intera annualità, previa diffida ad adempiere da parte dell'amministrazione comunale, costituisce motivo di revoca della Concessione di suolo pubblico. In tale evenienza, se non effettuata dal concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla rimozione in danno dell'inadempiente con rivalsa delle relative spese, sull'intero importo del predetto deposito cauzionale.

Art. 5 Definizione Gazebo.

Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati e avente:

- 1) altezza media di 3,00 ml;
- 2) superficie coperta non superiore a 100 mq., nel centro storico valgono le prescrizioni di cui all'art. 4.6.

Ai fini della qualificazione dell'opera quale gazebo sono rilevanti la tecnica costruttiva impiegata, la natura dei materiali adoperati, la più o meno facile rimovibilità delle parti che la compongono, la destinazione soggettivamente attribuita dagli interessati, l'infissione al suolo.

Art. 6 Diritti di terzi.

L'entità della superficie da occupare, per ogni esercizio, dovrà tenere conto delle altre attività commerciali attigue e della necessità di salvaguardare i diritti dei terzi.

In particolare per quanto riguarda le attività commerciali attigue, i diritti si intendono sempre salvaguardati, nel momento in cui non è impedita, fisicamente, la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e non è occupata la porzione di fronte della struttura attigua.

Art. 7 Modalità di versamento della TOSAP.

Vedasi Regolamento TOSAP approvato con delibera C.C. n. 21 del 03.05.2008 e art. 50 del Decreto L.gs n. 507/93.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento Comunale sanzioni tributarie, approvato con delibera C.C. n. 26 del 30.03.2000.

In caso di perdurante morosità nel pagamento della tassa, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 8 Sanzioni

Si rinvia al Regolamento TOSAP, approvato con delibera C.C. n. 21 del 03.05.2008 e Regolamento Comunale sanzioni tributarie, approvato con delibera C.C. n. 26 del 30.03.2000.

Art. 9 Abrogazioni

Le disposizioni in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 10 Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul portale del Comune: www.comuneugento.le.it.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo. In ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dalle strutture, oggetto di disciplina del presente regolamento, preesistenti all'entrata in vigore dello stesso.